



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

EX DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

SERVIZIO 7 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTO il D.P. Reg. n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosarial'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo RURALE e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 12 del 4/2/2014;

VISTO il D.D.G.5266 del 24/07/2012 del Dip. Interventi Strutturali per l'Agricoltura, è assegnato al Dott. Salvatore Gufo l'incarico di Dirigente del Servizio VII° - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Faunistico Siciliano Programmazione e Gestione dell'Attività Venatoria.

VISTA la nota n. 18957 del 03/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

VISTA la L.R. 1 settembre 1997, n.33 recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

VISTO in particolare l'art.25 della predetta legge regionale;

VISTO il D.A. n.571 del 5/03/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 33/97;

VISTA l'istanza presentata presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina in data 16/09/2014, con la quale il signor Alfano Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 chiede l'istituzione di una azienda faunistico venatoria, da denominare "Il Feudo di Oliveri" sita in agro di Oliveri (ME)

VISTA la documentazione relativa alla richiesta avanzata dal signor Alfano Antonio, trasmessa con nota prot. 4217 del 06/10/2014 assunta al protocollo di questa Amministrazione con numero 77583 del 08/10/2014;

VISTO il verbale istruttorio, redatto dal Dott. Giovanni Dell'Acqua e dal Dott. Carlo Amico in data 3 ottobre 2014, con il quale gli stessi esprimono parere favorevole all'istituzione dell'Azienda Faunistico venatoria " Il Feudo di Oliveri";

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla RFV di Messina con nota prot. N° 4382 del 22 ottobre 2014;

VISTA la nota 81736 del 23/10/2014 con la quale questo Servizio ha trasmesso la documentazione all' ISPRA per il parere di competenza;

VISTO il parere favorevole reso dall'ISPRA con nota 45786 del 07/11/2014;

CONSIDERATO che l'ISPRA con il parere fa rilevare alcune criticità in merito alla gestione faunistico- venatoria;

CONSIDERATO che l'ISPRA evidenzia che l'azienda faunistico venatoria " Il Feudo di Oliveri" ricade nell'areale di presenza della Lepre Italica e della Coturnice di Sicilia;

RITENUTO che l'azienda possiede i requisiti previsti dall'art.25 della l.r.33/97 e del il D.A. n.571 del 05/03/98;

VISTA la nota n° 00888686 del 28/11/2014 con la quale la prefettura di Messina comunica che nei confronti del signor Antonio Alfano nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;

RITENUTO quindi, di potere procedere all'istituzione dell' Azienda faunistico venatoria "Il Feudo di Oliveri"

CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R. 12 agosto 2014 n 21 art.68;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

D E C R E T A

ART.1) E' autorizzata l'istituzione dell' azienda faunistico - venatoria "Il Feudo di Oliveri" sita in agro del comune di Oliveri (ME) estesa per complessivi ha 255.63.48 così individuata in catasto:

:foglio-di-mappa-n.6 particelle nn. 9 -12 - 45 - 46 -47-58 -3-6 -85 -10 – 50 – 72;

ART. 2) Nell'azienda faunistico venatoria " Feudo di Oliveri" il ripopolamento con conigli selvatici provenienti da allevamento, per motivi sanitari e conservazionistici, potrà essere effettuato solamente in casi eccezionali e comunque su autorizzazione della ripartizione faunistico venatoria di Messina, con soggetti provenienti da allevamenti riconosciuti dall' Amministrazione regionale;

ART. 3) Ai fini della tutela e della conservazione della Lepre Italica e della Coturnice di Sicilia, nell'azienda faunistico - venatoria " Feudo di Oliveri" non è consentita l'immissione di Cinghiali e dovrà essere prevista una zona di rifugio, in cui è interdetta l'attività venatoria, estesa non meno del 5% della superficie aziendale;

ART. 4) Nell'azienda faunistico venatoria " Feudo di Oliveri" non è consentita l'immissione di specie alloctone per la Sicilia;

ART. 5) La Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina , in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia -Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010 è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo, (art.2 D.P.R. 641/72) ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito;

ART. 6) Al signor Alfano Antonio nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 è fatto obbligo di presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del quinto anno dalla concessione rilasciata con il presente provvedimento, i piani indicati al comma 3 dell'articolo 25 della LR 33/97;

ART.7) E' fatto obbligo alla signor Alfano Antonio nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 C.F. LFNNTN56H28A63H nella qualità di titolare concessionario dell'azienda faunistico venatoria "Il Feudo di Oliveri" di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza e le prescrizioni previste dal presente provvedimento;

ART.8) L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,dei criteri di cui al D.A.n.571 del 5/03/98, ed agli obblighi di cui ai precedenti articoli,nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la revoca della presente concessione;

ART.9) La U.O. n. 52 - Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

Palermo, 18 OTT. 2014



Dirigente del Servizio 7
(ott. Salvatore Gufo)